

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4187

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **MENORELLO**

Istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte seconda della Costituzione

Presentata il 21 dicembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo i *referendum* costituzionali del 2006 e del 4 dicembre 2016 si deve prendere atto che le riforme non possono più essere proposte nell'ambito di una tipica dinamica Governo/opposizione o maggioranza/minoranza.

In effetti, la Costituzione è un patto di convivenza fra i cittadini, tendenzialmente fra tutti i cittadini, che dovrebbe essere destinato a durare nel tempo, nonché a disciplinare anche la fisiologica e mutevole dialettica politica.

Confondere questi due livelli e sacrificare lo « spirito costituente » a esigenze politiche contingenti di maggioranza o, peggio, personali, non è più possibile.

Dunque, vi sono solo due strade se si ritiene difficile raggiungere maggioranze di due terzi per approvare le riforme: o si rinuncia *tour court* ad ammodernare la Carta costituzionale, nonostante essa dia origine ogni anno a centinaia di conflitti fra Stato e regioni, oppure si cambia metodo,

ipotizzando un'Assemblea legislativa *una tantum*, dedicata alla riforma della parte seconda della Costituzione.

L'Assemblea costituente deve essere eletta alla prima scadenza utile, cosicché i mesi che mancano per la fine legislatura hanno un compito particolarmente nobile, quale è quello di consentire questo cambio di passo, approvando la presente proposta di legge costituzionale.

L'articolo 1 istituisce (in occasione delle elezioni politiche generali successive all'entrata in vigore della legge costituzionale) un'Assemblea costituente per la revisione della parte seconda della Costituzione, in coerenza con la normativa di cui alla parte prima della medesima Carta costituzionale, tramite l'approvazione di un'unica legge di revisione costituzionale.

L'articolo 2 disciplina il metodo di elezione, la durata dell'Assemblea costituente e il regime delle incompatibilità dei deputati costituenti. L'elezione dell'Assemblea

costituente avviene con metodo proporzionale con l'espressione di una preferenza, corretta con una soglia di sbarramento al 3 per cento. I seggi sono attribuiti tra liste concorrenti con il sistema dei quozienti interi e dei più altri resti. La durata dei lavori dell'Assemblea costituente è di ventiquattro mesi a partire dalla proclamazione dei deputati costituenti. Decorso questo termine, l'Assemblea costituente decade senza possibilità di proroga o di rinnovo. Ai deputati costituenti si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.

L'articolo 3 regola il procedimento di revisione. L'Assemblea costituente delibera a maggioranza semplice ciascun articolo della legge costituzionale di revisione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti il testo finale della medesima legge. La

legge costituzionale di revisione approvata dall'Assemblea costituente deve abrogare ovvero emendare specifiche disposizioni della parte seconda della Costituzione vigente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale istitutiva. Viene altresì previsto che il trattamento economico dei deputati costituenti non può superare quanto stabilito per i componenti della Camera dei deputati e non è cumulabile con trattamenti attribuiti ai componenti della Camera stessa, del Senato della Repubblica o di assemblee legislative regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i rimborsi e la diaria in tali casi stabiliti dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea costituente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte seconda della Costituzione).

1. Ai fini della revisione della parte seconda della Costituzione, in occasione delle elezioni politiche generali successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è istituita un'Assemblea costituente.

2. L'Assemblea costituente è composta da cento deputati costituenti, eletti contestualmente all'elezione della Camera dei deputati, e ha sede presso il Palazzo Montecitorio in Roma.

3. All'Assemblea costituente è attribuito, nei limiti anche temporali di cui alla presente legge costituzionale, il potere di modificare esclusivamente la parte seconda della Costituzione, in coerenza con la normativa di cui alla parte prima della medesima Carta costituzionale, tramite l'approvazione di un'unica legge di revisione costituzionale.

ART. 2.

(Metodo di elezione, durata dell'Assemblea costituente e regime delle incompatibilità dei deputati costituenti).

1. L'elezione dei membri dell'Assemblea costituente avviene con metodo proporzionale con l'espressione di una preferenza, corretta con una soglia di sbarramento al 3 per cento. I seggi sono attribuiti tra liste concorrenti con il sistema dei quozienti interi e dei più altri resti. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, nonché gli

obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. La prima seduta dell'Assemblea costituente è convocata dal Presidente della Repubblica ed è presieduta dal deputato anziano allo scopo indicato nella convocazione iniziale; nella prima seduta l'Assemblea costituente elegge a maggioranza il proprio Presidente.

3. La durata dei lavori dell'Assemblea costituente è di ventiquattro mesi a partire dalla proclamazione dei deputati costituenti, eletti ai sensi del presente articolo.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Assemblea costituente decade senza possibilità di proroga o di rinnovo.

5. I requisiti per l'elettorato passivo dei deputati costituenti sono i medesimi richiesti per l'elezione alla Camera dei deputati.

6. Ai deputati costituenti di applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione. Il mandato di deputato costituente è incompatibile con qualsiasi incarico di Governo nazionale, regionale, provinciale e comunale ovvero di responsabilità in enti statali e regionali, comunque denominati, comprese le autorità indipendenti, nonché con qualsiasi incarico afferrante all'ufficio di presidenza delle Commissioni parlamentari.

7. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Assemblea costituente si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

ART. 3.

(Procedimento di revisione costituzionale).

1. L'Assemblea costituente delibera a maggioranza semplice ciascun articolo della legge costituzionale di revisione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti il testo finale della medesima legge costituzionale.

2. La legge costituzionale di revisione approvata dall'Assemblea costituente deve abrogare ovvero emendare specifiche disposizioni della parte seconda della Costituzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora la legge costituzionale di revisione inserisca anche nuovi articoli ovvero nuovi titoli o capi della Costituzione, la votazione finale avviene approvando l'intero testo della parte seconda della medesima Costituzione come risultante per effetto dei singoli articoli della legge costituzionale di revisione precedentemente non approvati ai sensi del comma 1, allo scopo rinumerando in ordine progressivo i titoli, i capi e gli articoli come modificati dalla stessa legge costituzionale di revisione.

4. L'Assemblea costituente giudica sui titoli di ammissione dei propri membri e istituisce un ufficio di presidenza, che delibera sull'organizzazione dei propri lavori e fissa il trattamento economico dei deputati costituenti.

5. Il trattamento economico dei deputati costituenti non può superare quanto stabilito per i componenti della Camera dei deputati e non è cumulabile con trattamenti attribuiti ai componenti della Camera stessa, del Senato della Repubblica o di assemblee legislative regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i rimborsi e la diaria in tali casi stabiliti dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea costituente.

6. Qualora il termine di cui all'articolo 2, comma 3, decorra senza che l'Assemblea costituente abbia deliberato la votazione finale della legge costituzionale di revisione, i deputati costituenti restituiscono gli emolumenti percepiti, ad eccezione delle somme attribuite a titolo di diaria o di rimborso spese.

7. Per quanto non disposto dalla presente legge costituzionale, il procedimento di funzionamento e di votazione della legge costituzionale di revisione è disciplinato dalle norme del Regolamento della Camera dei deputati, fatte salve le specificità individuate e disciplinate dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea costituente.

ART. 4.

(Entrata in vigore della legge costituzionale di revisione).

1. La legge costituzionale di revisione è promulgata dal Presidente della Repub-

blica entro un mese dall'approvazione finale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la legge costituzionale stessa disponga termini o modalità attuative diversi.



17PDL0049950